

ATTI PARLAMENTARI

VIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

Doc. VI

n. 7

REGISTRAZIONI CON RISERVA

EFFETTUATE DALLA CORTE DEI CONTI

*(articolo 26 del Testo unico delle leggi sulla Corte dei conti,
approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214)*

7° ELENCO

(Seconda quindicina del mese di marzo 1983)

Comunicato alla Presidenza il 1° aprile 1983

PAGINA BIANCA



Corte dei Conti

Annuale 11 12 APR 1983

SEGRETARIATO GENERALE

ELENCO delle registrazioni con riserva effettuate dalla Corte dei conti nella seconda quindicina del mese di marzo 1983.

PARTE I° - D E C R E T I

- 1) Decreti e ruoli di spesa fissa, concernenti il pagamento del canone di locazione di immobili adibiti a sede di uffici centrali e periferici del Ministero delle Finanze.

Allegati: copia autentica della deliberazione delle Sezioni Riunite n.45/S.R/E e relativi atti.

PARTE II° - M A N D A T I NEGATIVO

Roma, 11 - 1 APR. 1983

IL SEGRETARIO GENERALE

SEZIONI RIUNITE

nell'adunanza del 23 marzo 1982

====

Visti i decreti e relativi ruoli di spesa fissa
del Ministero delle Finanze:

1) Direzione Generale delle Tasse e II.II. sugli Affari

a) D.M.	8088	del	25.2.1982	(R. 383	del	6.3.1982);
"	8089	"	4.3.1982	(R.384	"	6.3.1982);
"	8701	"	4.3.1982	(R. 25	"	18.3.1982);
"	8702	"	1.3.1982	(R. 21	"	18.3.1982);
"	10452	"	12.3.1982	(R. 33	"	30.3.1982);
"	10453	"	5.3.1982	(R. 34	"	30.3.1982);
"	10454	"	15.3.1982	(R. 38	"	30.3.1982);
"	10455	"	16.3.1982	(R. 40	"	30.3.1982);
"	11705	"	17.3.1982	(R. 47	"	21.4.1982);
"	12706	"	5.4.1982	(R. 53	"	29.4.1982);
"	12707	"	7.4.1982	(R. 55	"	29.4.1982);
"	12708	"	3.4.1982	(R. 58	"	29.4.1982);

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

D.M. 14084	del	16.4.1982	(R. 59 del	12.5.1982);
" 14085	"	20.4.1982	(R. 63 "	12.5.1982);
" 14086	"	14.4.1982	(R. 64 "	12.5.1982);
" 14087	"	10.5.1982	(R. 67 "	19.5.1982);
" 14088	"	15.3.1982	(R. 69 "	19.5.1982);
" 14089	"	22.4.1982	(R. 70 "	19.5.1982);
" 14090	"	28.4.1982	(R. 72 "	19.5.1982);
" 14091	"	12.5.1982	(R. 76 "	28.5.1982);
" 14092	"	22.3.1982	(R. 77 "	28.5.1982);
" 14093	"	26.4.1982	(R. 78 "	28.5.1982);
" 14094	"	22.4.1982	(R. 79 "	28.5.1982);
" 16645	"	12.2.1982	(R.101 "	26.6.1982);
" 16646	"	3.6.1982	(R.106 "	26.6.1982);
" 16647	"	26.5.1982	(R. 88 "	17.6.1982);
" 16648	"	19.5.1982	(R. 89 "	17.6.1982);
" 16649	"	23.2.1982	(R. 91 "	17.6.1982);
" 16650	"	2.6.1982	(R. 96 "	17.6.1982);
" 16681	"	28.6.1982	(R.115 "	6.7.1982);
" 16682	"	25.6.1982	(R.116 "	6.7.1982);

tutti sul cap. 3857 - Esercizio fin. 1982.

b) Ruoli: 22, 26, 27 del 18.3.1982; 23, 24 del 18.3.1982; 32, 35, 36, 37, 39 del 30.3.1982; 48 del 21.4.1982; 54, 56, 57 del 29.4.1982; 60, 61, 62 del 12.5.1982; 68, 71 del 19.5.1982; 80, 81 del 28.5.1982; 90, 92, 93, 94, 95 del 17.6.1982; 102, 103, 104, 105 del 26.6.1982; 114, 117 del 6.7.1982 tutti sul cap. 3857 - Esercizio fin. 1982.

2) Direzione Generale del Catasto e SS.IT.EE.

a) D.M. 8084	del	6.2.1982	(R. 26 del	4.3.1982);
" 8085	"	20.2.1982	(R. 27 "	6.3.1982);
" 10519	"	11.3.1982	(R. 32 "	29.3.1982);
" 10520	"	18.2.1982	(R. 31 "	26.3.1982);

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

D.M. 11703 del 25.3.1982 (R. 35 del 20.4.1982);
" 16643 " 29.5.1982 (R. 42 " 22.6.1982);
" 16644 " 28.5.1982 (R. 43 " 25.6.1982);

tutti sul cap. 3463 - Esercizio fin. 1982.

b) Ruoli: 30 del 19.3.1982; 29 del 16.3.1982; 37 del 25.5.1982
tutti sul cap. 3463 - Esercizio fin. 1982.

3) Direzione Generale delle Dogane e II.II.

a) D.I. 12202 del 23.2.1982 (R. 30 del 16.4.1982);
" 12205 " 10.2.1982 (R. 20 " 13.3.1982);
" 12204 " 26.2.1982 (R. 23 " 22.3.1982);
" 12203 " 11.1.1982 (R. 24 " 24.3.1982);
" 12201 " 3.3.1982 (R. 28 " 8.4.1982);
" 13939 " 25.2.1982 (R. 33 " 18.5.1982);
" 15196 " 22.4.1982 (R. 39 " 31.5.1982);
" 16307 " 23.1.1982 (R. 51 " 12.6.1982);
" 16308 " 23.1.1982 (R. 52 " 2.6.1982);
" 16309 " 29.3.1982 (R. 46 " 12.6.1982);
" 16310 " 22.4.1982 (R. 45 " 26.5.1982);

tutti sul capitolo 5381 - Esercizio fin. 1982.

b) Ruoli: 21,22 del 13.3.1982; 27 del 9.4.1982; 31 del
16.4.1982; 42 del 11.6.1982; 49,60 del 12.6.1982 tut
ti sul cap. 5381 - Esercizio fin. 1982.

4) Direzione Generale degli AA.GG. e del Personale

D.M. 12206 del 24.3.1982 (R. 2 del 6.3.1982);
16706 " 11.6.1982 (R. 3 " 11.6.1982);

tutti sul cap. 1091 - Esercizio fin. 1982.

5) Direzione Generale delle Imposte Dirette

a) D.M. 12207 del 4.3.1982 (R. 39 del 23.3.1982);
" 12208 " 4.1.1982 (R. 90 " " " ");
" 12209 " 18.1.1982 (R. 81 " " " ");
" 12210 " 21.1.1982 (R. 61 " " " ");
" 12211 " 21.1.1982 (R. 62 " " " ");
" 12212 " 21.1.1982 (R. 66 " " " ");
" 12213 " 4.1.1982 (R. 91 " " " ");
" 12214 " 19.1.1982 (R. 54 " " " ");

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

D.M.	12215	del	28.1.1982	(R.81 del 23.3.1982);
"	12216	"	2.2.1982	(R.76 " " " ");
"	12217	"	23.2.1982	(R.105 " " " ");
"	12218	"	21.12.1981	(R.19 " " " ");
"	12219	"	19.1.1982	(R.46 " 26.3.1982);
"	12220	"	12.1.1982	(R.93 " " " ");
"	12221	"	16.1.1982	(R.51 " " " ");
"	12222	"	16.1.1982	(R.50 " " " ");
"	12223	"	12.2.1982	(R.89 " " " ");
"	12224	"	14.1.1982	(R.82 " " " ");
"	12225	"	5.1.1982	(R.78 " " " ");
"	12228	"	14.1.1982	(R.95 " 6.4.1982);
"	12229	"	28.1.1982	(R.94 " " " ");
"	12230	"	12.1.1982	(R.69 " " " ");
"	12231	"	16.1.1982	(R.64 " " " ");
"	15426	"	22.4.1982	(R.99 " 10.5.1982);
"	15427	"	8.1.1982	(R.108 " " " ");
"	15428	"	3.2.1982	(R.112 " " " ");
"	15429	"	19.11.1982	(R.115 " " " ");
"	15430	"	5.1.1982	(R.129 " " " ");
"	15431	"	22.2.1982	(R.133 " " " ");
"	15432	"	11.3.1982	(R.139 " " " ");
"	15433	"	28.4.1982	(R.141 " " " ");
"	15434	"	27.2.1982	(R.144 " " " ");
"	15435	"	8.1.1982	(R.140 " " " ");
"	15436	"	16.3.1982	(R.146 " " " ");
"	15437	"	25.3.1982	(R.150 " " " ");

tutti sul cap. 4658 - Esercizio fin. 1982.

b) Ruoli: 35 del 5.4.1982; 43 del 23.3.1982; 53 del 6.4.1982; 56 del 10.5.1982; 57,58 del 23.3.1982; 65 del 26.6.1982; 71 e 72 del 26.3.1982; 73,74 del 23.3.1982; 75 del 26.3.1982; 80 del 23.3.1982;

83 del 26.3.1982; 85 del 5.4.1982; 86 del 23.3.1982;
100 del 6.4.1982; 101 del 10 maggio 1982; 106 del
10.5.1982; 107 del 26.3.1982; 109, 110, 111, 117, 118,
119, 120, 137, 138, 147, 148 del 10.5.1982 tutti sul
cap. 4658 - Esercizio fin. 1982.

6) Direzione Generale del Contenzioso

a) D.M. 12227 del 20.2.1982 (R. 26 del 1.4.1982);

" 13689 " 12.2.1982 (R. 23 " 20.3.1982);

" 13690 " 16.2.1982 (R. 22 " " ");

tutti sul cap. 6417 - Esercizio fin. 1982.

b) Ruoli: 24 del 22.3.1982; 27 del 17.4.1982; 32 del
1.7.1982 tutti sul cap. 6417 - Esercizio fin. 1982,
concernenti tutti il pagamento del canone per immobili
presi in locazione dal Ministero delle Finanze ed adi-
biti a sede di uffici centrali e periferici dipendenti
dal Ministero stesso;

vista la deliberazione n.1277 del 7 ottobre 1982, a-
dottata dalla Corte dei conti in Sezione del controllo,
con la quale è stato ricusato il visto e la conseguen-
te registrazione ai predetti decreti e ruoli di spesa
fissa;

vista la comunicazione del Ministero delle Finanze
n.83258 - Direzione Generale degli Affari Generali e
del Personale - div.III - del 7 marzo 1983, corredata
dall'estratto del verbale della riunione del Consiglio
dei Ministri, dal quale risulta che tale Consesso, nel
la seduta del 19 febbraio 1983 ha deliberato che i
menzionati decreti e ruoli di spesa fissa abbiano corso,
ai sensi dell'art. 25, secondo comma, T.U. delle
leggi sulla Corte dei conti, approvato con R.D. 12 lu-
glio 1934, n.1214;

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI


udita la relazione del Consigliere dott. Angelo Vitali;
considerato che nel caso di ricasazione di visto ad atti o decreti da parte della Sezione del controllo, a norma del citato art. 25, secondo comma, se il Consiglio dei Ministri risolve che i provvedimenti debbano aver corso, " la Corte è chiamata a deliberare a Sezioni Riunite, e qualora non riconosca cessata la causa del rifiuto, ne ordina la registrazione e vi oppone il visto con riserva";
ritenuto che non emergono elementi che inducano a riconoscere cessata la causa del rifiuto del visto deliberato dalla Sezione del controllo e che, pertanto, va ordinata la registrazione dei suindicati decreti e ruoli di spesa fissa e va ad essi apposto il visto con riserva, dandone comunicazione, ai sensi dell'art. 26 del Testo Unico n. 1214 del 1934, agli Uffici di presidenza delle due Camere del Parlamento;

P. O. M.

ordina che i decreti ed i ruoli di spesa fissa del Ministero delle Finanze, indicate nelle premesse, siano ammessi al visto con riserva ed alla conseguente registrazione; dispone che la presente deliberazione sia comunicata agli Uffici di presidenza del Senato e della Camera dei deputati.

visto

IL PRESIDENTE



Per estratto del verbale


IL SEGRETARIO GENERALE

SEZIONI RIUNITE

SEGRETARIA

Pronunzia sul rifiuto del visto e la conseguente registrazione di decreti e ruoli di spesa fissa, concernente il pagamento del canone di locazione di immobili adibiti a sede di uffici centrali o periferici dipendenti dal Ministero delle Finanze.

OGGETTO: Richiesta di registrazione con riserva - delibera
1277 del 7.10.1982 della Sezione del controllo.
Applicazione dell'art.68 della L. 27 luglio 1978,
n.392.



Per i provvedimenti di competenza, si trasmette in allegato ^{nota} la prot. 83258 in data 7 marzo 1983 della Direzione Generale degli Affari Generali e del Personale del Ministero delle Finanze.

Tale nota si riferisce alla richiesta di registrazione con riserva avanzata dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 19 febbraio 1983 - ai sensi dell'art. 25, secondo comma, del T.U. delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti - di alcuni decreti e ruoli di spesa fissa concernenti il pagamento dei canoni di locazione relativi ad immobili in uso ad uffici del Ministero delle Finanze.

L'elenco dei decreti e dei ruoli di spesa fissa, di cui viene chiesta la registrazione con riserva, è contenuto nell'unito verbale della deliberazione del Consiglio dei Ministri.

Non sono stati allegati dall'Amministrazione la relazione illustrativa del Ministro delle Finanze, citata nel verbale del Consiglio dei Ministri, né gli atti per i quali è stato rifiutato il visto da parte



Corte dei Conti

Al

2

Prot. N.°

Allegati

*Risposto al Foglio del
Dir. Sez. N.°*

OGGETTO

- 2 -

della Sezione del controllo nell'adunanza del 7 ottobre 1982.

Si allegano, per opportuna conoscenza, la Sentenza n.41 del 2 ottobre 1981 del Pretore di Sondrio e la circolare della Direzione Generale del Personale del Ministero delle Finanze n.85914 del 30 aprile 1982 che concordano con la tesi sostenuta dalla Sezione del controllo.

Il Primo Referendario Direttore

g. P. 12/4
ALLA DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALES E D E

OGGETTO: Decreti Ministeriali e ruoli di spesa fissa, concernenti il pagamento del canone di locazione di immobili locati dal Ministero delle Finanze ed adibiti a sede di uffici centrali o periferici dipendenti dal predetto Ministero.

Per le ulteriori incombenze, si trasmettono i provvedimenti indicati in oggetto corredati dall'estratto verbale della deliberazione adottata nella riunione del 19 febbraio u.s. dal Consiglio dei Ministri, che ha disposto la loro registrazione "con riserva" da parte della Corte dei Conti.

IL CAPO DELL'UFFICIO LEGISLATIVO
h

Riunione del Consiglio dei Ministri del 19 febbraio 1983.....
 sotto la presidenza del Presidente del Consiglio dei Ministri:

Omissis

Su proposta del Ministro delle finanze.....
 si approva

Omissis

"Il Consiglio dei Ministri, udita la relazione del Ministro delle finanze, delibera - ai sensi dell'art. 25, secondo comma, del testo unico delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti (approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214) - che debbano aver corso i sottoelencati decreti e ruoli di spesa fissa, emessi dal Ministero delle finanze, concernenti il pagamento del canone di locazione di immobili locati al Ministero medesimo ed adibiti a sede di dipendenti uffici centrali e periferici:

1) Direzione Generale delle Tasse e II.II. sugli Affari

a) D.M. 8088	del	25.2.1982	(R. 383	del	6.3.1982);
" 8089	"	4.3.1982	(R. 384	"	6.3.1982);
" 8701	"	4.3.1982	(R. 25	"	18.3.1982);
" 8702	"	1.3.1982	(R. 21	"	18.3.1982);
" 10452	"	12.3.1982	(R. 33	"	30.3.1982);
" 10453	"	5.3.1982	(R. 34	"	30.3.1982);
" 10454	"	15.3.1982	(R. 38	"	30.3.1982);
" 10455	"	16.3.1982	(R. 40	"	30.3.1982);
" 11705	"	17.3.1982	(R. 47	"	21.4.1982);
" 12706	"	5.4.1982	(R. 53	"	29.4.1982);
" 12707	"	7.4.1982	(R. 55	"	29.4.1982);
" 12708	"	3.4.1982	(R. 58	"	29.4.1982);

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

D.M. 14084	del	16.4.1982	(R. 59 del 12.5.1982);
" 14085	"	20.4.1982	(R. 63 " 12.5.1982);
" 14086	"	14.4.1982	(R. 64 " 12.5.1982);
" 14087	"	10.5.1982	(R. 67 " 19.5.1982);
" 14088	"	15.3.1982	(R. 69 " 19.5.1982);
" 14089	"	22.4.1982	(R. 70 " 19.5.1982);
" 14090	"	28.4.1982	(R. 72 " 19.5.1982);
" 14091	"	12.5.1982	(R. 76 " 28.5.1982);
" 14092	"	22.3.1982	(R. 77 " 28.5.1982);
14093	del	26.4.1982	(R. 78 " 28.3.1982);
" 14094	"	22.4.1982	(R. 79 " 28.5.1982);
" 16645	"	12.2.1982	(R. 101 " 26.6.1982);
" 16646	"	3.6.1982	(R. 106 " 26.6.1982);
" 16647	"	26.5.1982	(R. 88 " 17.6.1982);
" 16648	"	19.5.1982	(R. 89 " 17.6.1982);
" 16649	"	23.2.1982	(R. 91 " 17.6.1982);
" 16650	"	2.6.1982	(R. 96 " 17.6.1982);
" 16681	"	28.6.1982	(R. 115 " 6.7.1982);
" 16682	"	25.6.1982	(R. 116 " 6.7.1982);

tutti sul cap. 3857 - Esercizio fin. 1982.

b) Ruoli: 22, 26, 27 del 18.3.1982; 23, 24 del 18.3.1982; 32, 35, 36, 37, 39 del 30.3.1982; 48 del 21.4.1982; 54, 56, 57 del 29.4.1982; 60, 61, 62 del 12.5.1982; 68, 71 del 19.5.1982; 80, 81 del 28.5.1982; 90, 92, 93, 94, 95 del 17.6.1982; 102, 103,

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

104, 105 del 26.6.1982; 114, 117 del 6.7.1982 tutti sul cap. 3857 - Esercizio fin. 1982.

2) Direzione Generale del Catasto e SS.TT.EE.

a) D.M. 8084 del 6.2.1982 (R. 26 del 4.3.1982);

" 8085 " 20.2.1982 (R. 27 " 6.3.1982);

" 10519 " 11.3.1982 (R. 32 " 29.3.1982);

" 10520 " 18.2.1982 (R. 31 " 26.3.1982);

" 11703 " 25.3.1982 (R. 35 " 20.4.1982);

" 16643 " 29.5.1982 (R. 42 " 22.6.1982);

" 16644 " 28.5.1982 (R. 43 " 25.6.1982);

tutti sul cap. 3463 - Esercizio fin. 1982.

b) Ruoli: 30 del 19.3.1982; 29 del 16.3.1982; 37 del 25.5.1982 tutti sul cap. 3463 - Esercizio fin. 1982.

3) Direzione Generale delle Dogane e II.II.

a) D.I. 12202 del 23.2.1982 (R. 30 del 16.4.1982);

" 12205 " 10.2.1982 (R. 20 " 13.3.1982);

" 12204 " 26.2.1982 (R. 23 " 22.3.1982);

" 12203 " 11.1.1982 (R. 24 " 24.3.1982);

" 12201 " 3.3.1982 (R. 28 " 8.4.1982);

" 13939 " 25.2.1982 (R. 33 " 18.5.1982);

" 15196 " 22.4.1982 (R. 39 " 31.5.1982);

" 16307 " 23.1.1982 (R. 51 " 12.6.1982);

" 16308 " 23.1.1982 (R. 52 " 2.6.1982);

" 16309 " 29.3.1982 (R. 46 " 12.6.1982);

" 16310 " 22.4.1982 (R. 45 " 26.5.1982);

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

tutti sul capitolo 5381 - Esercizio fin.1982.

b) Ruoli: 21, 22 del 13.3.1982; 27 del 9.4.1982; 31 del 16.4.1982; 42 del 11.6.1982; 49, 60 del 12.6.1982 tutti sul cap. 5381 - Esercizio fin. 1982.

4) Direzione Generale degli AA.66. e del Personale

D.M. 12206 del 24.3.1982 (R. 2 del 6.3.1982);

" 16706 " 11.6.1982 (R. 3 " 11.6.1982);

tutti sul cap. 1091 -- Esercizio fin. 1982.

5) Direzione Generale delle Imposte Dirette

a) D.M. 12207 del 4.3.1982 (R. 39 del 23.3.1982);

" 12208 " 4.1.1982 (R. 90 " " ");

" 12209 " 18.1.1982 (R. 81 " " ");

" 12210 " 21.1.1982 (R. 67 " " ");

" 12211 " 21.1.1982 (R. 62 " " ");

" 12212 " 21.1.1982 (R. 66 " " ");

" 12213 " 4.1.1982 (R. 91 " " ");

" 12214 " 19.1.1982 (R. 54 " " ");

" 12215 " 28.1.1982 (R.81 " " ");

" 12216 " 2.2.1982 (R. 76 " " ");

" 12217 " 23.2.1982 (R.105 " " ");

" 12218 " 21.12.1981 (R. 19 " " ");

" 12219 " 19.1.1982 (R. 46 " 26.3.1982);

" 12220 " 12.1.1982 (R. 93 " " ");

" 12221 " 16.1.1982 (R.51 " " ");

" 12222 " 16.1.1982 (R. 50 " " ");

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

D.M. 12223 del 12.2.1982 (R.89 del 26.3.1982);

" 12224 " 14.1.1982 (R. 82 " " " ");

" 12225 " 5.1.1982 (R. 78 " " " ");

" 12228 " 14.1.1982 (R. 95 " 6.4.1982);

" 12229 " 28.1.1982 (R. 94 " " " ");

" 12230 " 12.1.1982 (R.69 " " " ");

" 12231 " 16.1.1982 (R. 66 " " " ");

" 15426 " 22.4.1982 (R. 99 " 10.5.1982);

" 15427 " 3.1.1982 (R. 108 " " " ");

" 15428 " 3.2.1982 (R. 112 " " " ");

" 15429 " 19.11.1982 (R.115 " " " ");

" 15430 " 5.1.1982 (R.129 " " " ");

" 15431 " 22.2.1982 (R.133 " " " ");

" 15432 " 11.3.1982 (R.139 " " " ");

" 15433 " 28.4.1982 (R.141 " " " ");

" 15434 " 27.2.1982 (R.144 " " " ");

" 15435 " 8.1.1982 (R.140 " " " ");

" 15436 " 16.3.1982 (R.146 " " " ");

" 15437 " 25.3.1982 (R.150 " " " ");

tutti sul cap. 4658 - Esercizio fin. 1982.

b) Ruoli: 35 del 5.4.1982; 43 del 23.3.1982; 53 del

6.4.1982; 56 del 10.5.1982; 57, 58 del 23.3.1982;

65 del 26.6.1982; 71 e 72 del 26.3.1982; 73, 74

del 23.3.1982; 75 del 26.3.1982; 80 del 23.3.1982;

83 del 26.3.1982; 85 del 5.4.1982; 86 del 23.3.1982;

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

100 del 6.4.1982; 101 del 10 maggio 1982; 106 del 10.5.1982; 107 del 26.3.1982; 109, 110, 111, 117, 118, 119, 120, 137, 138, 147, 148 del 10.5.1982 tutti sul cap. 4658 - Esercizio fin. 1982.

6) Direzione Generale del Contenzioso

a) D.M. 12227 del 20.2.1982 (R. 26 del 1.4.1982);

13689 " 12.2.1982 (R.23 " 20.3.1982);

13690 16.2.1982 (R.22 " " " ");

tutti sul cap. 6417 - Esercizio fin. 1982.

b) Ruoli: 24 del 22.3.1982; 27 del 17.4.1982; 32 del 1.7.1982 tutti sul cap. 6417 - Esercizio fin.1982.

Omissis

IL PRESIDENTE: FANFANI

IL SEGRETARIO: ORSINI

Per estratto conforme al verbale delle deliberazioni del Consiglio dei Ministri.

Roma, 22 febbraio 1983



IL CAPO DI GABINETTO

Stano

*Ministero delle Finanze*

UFFICIO LEGISLATIVO

21 DIC. 1982

10

Prot. n. 3142 /UL

- ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Dipartimento per gli Affari Giuridici, Legisla-
tivi e per i rapporti con gli Organi
Costituzionali
- AI MINISTRI SEGRETARI DI STATO

R O M A

OGGETTO: Decreti ministeriali e ruoli di spesa fissa, concernen-
ti il pagamento del canone di locazione di immobili lo-
cati dal Ministero delle finanze ed adibiti a sede di
uffici centrali o periferici dipendenti dal predetto Mi-
nistero.

Mi prego rimettere nel prescritto numero di copie
i provvedimenti indicati in oggetto, corredati dalla rela-
zione illustrativa, con preghiera di volerli iscrivere al-
l'ordine del giorno della prossima riunione del Consiglio
dei Ministri ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo
25 del R.D. 12 luglio 1934, n.1214.

IL MINISTRO

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI



11

Avv ARTURO SCHENA
P.zza Cavour, 9 - Tel. 22.038
23100 SONDRIO

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Pretore di Sondrio

dott. Carmelo Guadagnino quale Giudice del lavoro.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa per controversia in materia di equo canone
promossa con domanda depositata in data 3 agosto 1981

da

VERGA CIRILLO, residente in Ardenno, rappresentato e difeso, per mandato di ~~avvocato~~ dell'atto introduttivo del giudizio, ~~assistito~~ dall'Avv. Arturo Schena, ricorrente

contro

MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del dr. Oscar De Michele, ~~Intendente Compartimentale delle tasse ed imposte indirette sugli Affari~~, con domicilio in Milano, Via Moscova n.2, ~~convenuto, contumace.~~

Il ricorrente conclude:

Contralis rejectis, dichiarando che il contratto di locazione per cui è causa, ai sensi dell'art.67 lett.b) della L.392 del 1978 ha durata fino al 30 aprile 1984, voglia altresì determinare il canone dovuto dal conduttore nella misura di lire

- 10.065.000 per il periodo 1.8.78-31.7.79;
- 14.071.500 " " " 1.8.1979-31.7.1980;
- 12.178.650 " " " 1.8.80-31.7.81;
- 13.396.515 " " " 1.8.81-31.7.82;
- 14.736.166 " " " 1.8.82-31.7.83;
- 12.157.335 " " " 1.8.83-30.4.1984.=

Voglia infine condannare il resistente a rifondere spese, diritti ed onorari del presente giudizio e di quello promosso dal ricorrente ex art.44 L.392/78.

SVOLGIMENTO DELLA CAUSA.=

Sent N 41
Ruolo gen. 174/81
Cron. 1141
Rep 158

Esente da imposte di bollo e di registro e da diritti di qualsiasi specie e natura (art.10 legge 11-8-73, n. 753)

Ho res
17.11.81

In termini
violenti:
Pretura di
Ascoli Piceno
14 ottobre 1981
De Santis C.
Ministero Luteri



Per copia conforme

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Il Sig. Cirillo Verga ha locato, in Sondrio, all'Ufficio Provinciale IVA, alcuni locali del fabbricato sito in Via Milano n.41, stabilendosi la durata del contratto in tre anni dal 1.V.1971 ed il canone in L.9.600.000 annue da corrispondersi in rate semestrali posticipate.

In seguito all'entrata in vigore della L.392/78, il locatore ha chiesto l'applicazione della nuova normativa, secondo le disposizioni degli artt.42,67,68,70. Secondo lo scritto introduttivo del giudizio, non è sorta alcuna questione in ordine alla determinazione della durata del contratto, mentre controversa è sorta circa i modi di determinazione del nuovo canone.

Esso, il ricorrente, che - a suo modo di vedere - il canone originario deve essere "decurato" dall'importo delle spese condominiali (L. 450.000 sulla revisione annua di L. 9.600.000) e sulla differenza devono essere effettuati aumenti annuali del 10 per cento fino al 30 aprile 1984, data della scadenza del contratto.

Ma, infine, presente, il ricorrente che è stato inutilmente esercitato il tentativo di conciliazione ai sensi dell'art.44 L.392/1978. =

Il convenuto non si è costituito e poiché oggetto della causa deve dirsi una questione di diritto, la controversia è stata decisa all'udienza del 2 ottobre 1981, omessa qualsiasi attività istruttoria. =

MOTIVI DELLA DECISIONE. =

La pretesa del ricorrente va accolta.

Esaminati gli atti relativi al fallito tentativo di conciliazione e rilevata la mancata costituzione e comparizione del convenuto; ritenuta inoltre la validità del richiamo al combinato disposto degli articoli 42,67,68 e 70 L.27.VII.1978 n.392; accertata infine la legittimità del contratto effettuato sulla base di aumenti del dieci per cento annuali da conteggiare di volta in volta sul canone come aumentato per l'anno precedente; il giudice non può che accogliere integralmente la domanda, condannando inoltre il Ministero convenuto alla rifusione, a favore del ricorrente, delle spese di causa. =

P.Q.M.

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Il Pretore di Sondrio, definitivamente pronun-
ciando nella controversia fra le parti in epigrafe
ed ogni contraria o diversa istanza, eccezione e de-
duzione refatta;

dichiara che il contratto di locazione interve-
nuto tra il Sig. Verga Cirillo ed il Ministero delle
Finanze, in persona del dr. Oscar De Micheli, Inset-
tore Compartimentale delle Tasse ed Imposte Indi-
rette sugli affari, con domicilio in Milano, Via del-
la Moscova n.2, ha durata fino al 30 aprile 1984
ai sensi dell'art.67 lett.b) L. 27.VII.1978 n.392;

determina il canone dovuto dal conduttore per
il periodo dal 1° agosto 1978 al 30 aprile 1984 nel-
la seguente misura:

per l'anno dal 1° agosto 1978 al 31 luglio
1979, in L. 10.065.000;

per l'anno dal 1° agosto 1979 al 31 luglio
1980, in L. 11.071.500;

per l'anno dal 1° agosto 1980 al 31 luglio
1981, in L. 12.178.650;

per l'anno dal 1° agosto 1981 al 31 luglio
1982, in L. 13.396.505;

per l'anno dal 1° agosto 1982 al 31 luglio
1983, in L. 14.736.166; in

ed infine per i nove mesi dal 1° agosto 1983
al 30 aprile 1984, in L. 12.157.335.

Condanna il resistente Ministero delle Finan-
ze a rifondere al ricorrente Verga Cirillo le spese
della presente causa che liquidate in complessive li-
re 581.050 di cui L. 120.000 per onorari di avvocato.

Sondrio, li 2 ottobre 1981. =

Il Segretario
[Signature]

Il Pretore
[Signature]

Depositato in Cancelleria oggi 20 III 1981

IL SEGRETARIO GIUD.
(dr. Luca Gasano)

157.000 (Controimpugnazione) *[Signature]*

638 -

[Signature]
Per copia conforme all'originale

Sondrio li 5 NOV. 1981

IL CANCELLIERE

[Signature]

PRETUR
S. O.



RELATA DI NOTIFICA

A richiesta dell'avv. Arturo Schena, io sottoscritto Ufficiale Giudiziale addetto alla Pretura di Sondrio ho notificato copia della suesesa sentenza a

1) ~~MINISTERO~~ MINISTERO DELLE FINANZE e per esso all'Ispettore compartimentale delle Tasse e Imposte Indirette sugli Affari pro-tempore, domiciliato in Milano, via Della Moscova, 2, mediante spedizione in plico racc. R.R. dall'Ufficio Postale di Sondrio, addì

6 NOV. 1981

~~CAMERALE
AUT. GIUD. SUP.
TRIBUNALE SONDRIO~~

2) ~~MINI~~ MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro-tempore, nel domicilio ex lege presso l'Avvocatura dello Stato, ~~il~~ Palazzo di Giustizia, MILANO, mediante spedizione in plico racc. R.R. dall'Ufficio Postale di Sondrio, addì



Ministero delle Finanze
DIREZIONE GENERALE
DEGLI AFFARI GENERALI E DEL PERSONALE

Divisione III - *La*
Prot. N.° 85914 - *Allegati*

RACCOMANDATA
URGENTISSIMA

Roma, 30 aprile 1982

Alle Intendenze di Finanza

LORO SEDI

Richiesta al F.igno del
Div. La N.°

OGGETTO: Locazioni di immobili in uso ad uffici statali - Applicazione dell'art.71 u.c. della legge 27.7.1978, n.392 - Aggiornamento canoni in base all'indice ISTAT.

CIRCOLARE N. 8

e, per conoscenza:

- Alle Direzioni Generali ed agli Uffici Centrali del Ministero

LORO SEDI

- Ai Sigg. Ispettori Generali delle Intendenze di Finanza

S E D E

Con'ò noto, l'art.71, ultimo comma, della legge 27 luglio 1978, n.392, concernente la disciplina delle locazioni di immobili urbani, stabilisce che il canone dei contratti in corso non soggetti a preroga può essere aggiornato annualmente su richiesta del locatore dal giorno della scadenza contrattualmente prevista, in base al 75 per cento della variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, verificatasi nell'anno precedente.

Al riguardo, la Corte dei Conti, con fogli nn. 107/191 e 106/190 del 25 marzo 1982, ha comunicato che la Sezione del Controllo sugli Atti delle Amministrazioni dello Stato, con deliberazione n.1216 adottata nell'adunanza del 14 gennaio 1981, ha affermato il principio che, in sede di applicazioni del sopracitato articolo 71, ultimo comma, l'aggiornamento ISTAT deve essere praticato sull'importo del canone comprensivo dell'ultima precedente rivalutazione,

Ciò stante, si dispone che le Intendenze di Finanza si conformino al principio come sopra affermato dalla Corte dei Conti, provvedendo anche ad emettere e ad inviare alle competenti Direzioni Generali i provvedimenti per eventuali congruagli, corredata della ricevuta attestante il versamento della dovuta imposta di registro, relativamente ad autorizzazioni di pagamento già emesse in difformità alla surriferita deliberazione.

Si comunica, inoltre, di seguito alle circolari di questa Direzione Generale n.2 del 20 febbraio e n.5 del 2 aprile 1980, relative all'oggetto, che il Consiglio di Stato, Sezione VI, con decisione n.657 del 10 novembre 1981, ha accolto l'appello proposto dall'Istituto Centrale di Statistica ed altri contro Appino Mario ed altri per l'annullamento della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione I, n.1060/79, concernente la variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati verificatasi nell'anno precedente.

Con la stessa decisione, il Consiglio di Stato ha stabilito che la legge 27 luglio 1978, n.392, con l'espressione "anno precedente" di cui all'ultimo comma dell'articolo 71, ha inteso riferirsi all'anno antecedente alla data di scadenza contrattualmente prevista e non all'anno come "millesimo".


Le Intendenze di Finanza verranno conformarsi, in materia, alla suddetta decisione.

Si resta in attesa di un cortese cenno di assicurazione.

IL DIRETTORE GENERALE

Carli

OGGETTO Legge 27 luglio 1978 n. 392 - Disciplina delle locazioni di immobili urbani.




IL MINISTERO DELLE FINANZE

DIR. GEN. AFFARI GENERALI E PERSONALE

DEV. III^a

R O M A



In merito ai quesiti sottoposti con la nota in riferimento, questa Avvocatura Generale ritiene quanto segue.

- 1) - I contratti stipulati dallo Stato con scadenza contrattuale posteriore al 30.7.78 (data di entrata in vigore della legge in oggetto) debbono considerarsi non soggetti a proroga e pertanto ricadono nell'ambito di applicazione dell'art. 71 (e non in quello degli artt. 67 e 68) della legge medesima.
- 2) - Nell'ipotesi che la decorrenza iniziale del rapporto fissata nel contratto originario non coincida con la data della stipula del medesimo, la Scrivente ritiene che, ai fini di cui agli artt. 67 e 68 della legge, debba farsi riferimento solo al momento della stipulazione e non a quello della decorrenza; le citate norme parlano, infatti, di "contratti stipulati" (prima di....., tra il.....e il.....; dopo il.....).

Diversamente, invece, per l'art. 71, ove si parla di "inizio della locazione", con allusione più che probabile al "fatto" della locazione piuttosto che all' "atto" giuridico che le ha dato vita.

3) - Nell'ipotesi di contratto in corso in cui gli oneri accessori siano conglobati nel canone (ovvero, il che è lo stesso, siano genericamente posti a carico del locatore) gli aumenti ex art. 68 vanno effettuati previo scorporo degli oneri dall'ammontare del canone. Se la dimostrazione dell'ammontare preciso degli oneri non è possibile (da parte di chi vi ha interesse: in questo caso, il conduttore), si può applicare, ad avviso della scrivente, il criterio stabilito dall'art. 66 (situato nel capo I, tit. II, relativo ai contratti di immobili adibiti ad uso di abitazione), che prevede una deduzione non superiore al 10% del canone: si tratta, infatti, di norma che regola espressamente un caso simile e quindi può ricevere applicazione analogica (ex art. 12, 2° co., disp. prel. cod. civ.). Una volta scorporati, gli oneri accessori ricadono sotto la disciplina generale di cui all'art. 9¹ (e, per quanto occorra, 10) della legge, per cui è da ritenere che il proprietario possa richiedere, perché ne dia prova ed indicazione analitica, il loro effettivo ammontare. In proposito, non essendo ravvisabile la incompatibilità di cui all'art. 84 della legge n. 392, sembra da ritenere tuttora applicabile la prescrizione biennale del diritto al rimborso di cui all'art. 6 ult. comma, della legge 22 dicembre 1973 n. 841 (quanto meno ai vecchi contratti soggetti a proroga e ora ricadenti sotto

la nuova proroga di cui all'art. 67).

4) - Gli aumenti percentuali del canone previsti dall'art. 68 (a richiesta del locatore) vanno, secondo la interpretazione più probabile, computati sempre sull'ammontare del canone corrisposto alla data del 30.7.1978 per ciascuno degli anni di durata della nuova proroga. Debbono cioè escludersi le ipotesi avanzate da codesta Amministrazione sotto le lettere a) e c). Posto quindi, ad esempio, che la proroga sia di 5 anni (a decorrere dal 1.8.78), che la percentuale di aumento sia del 10%, che il canone corrisposto al 30.7.78 fosse di lire 1.000.000 annue, tale importo andrà maggiorato, per ciascun anno, di £. 100.000 (e quindi per il primo anno il canone sarà di £. 1.100.000, per il secondo anno di £. 1.200.000 e così via, sino a raggiungere il massimo di £. 1.500.000). La lettera dell'art. 68, invero, non dà spazio ad una interpretazione che renda possibile un'applicazione delle percentuali ivi disposte sul canone di anno in anno variato o variabile per effetto di precedenti aumenti percentuali. La soluzione in questo secondo senso, d'altra parte, costituirebbe un sensibile vantaggio per i proprietari, non sicuramente conforme allo spirito della legge n. 392.

°=°

Si rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

IL VICE AVVOCATO GENERALE



Deliberazione n. 1055

REPUBBLICA ITALIANA

19

La

Corte dei conti

in

Sezione del controllo

nell'adunanza del 27 marzo 1980

*

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 17 ottobre 1979, con il quale, a modifica del precedente decreto del 29 giugno 1979, il canone di locazione dell'immobile adibito ad ufficio del Commissario del Governo per la Regione Umbra viene ridotto da L.6.615.000 a L.6.600.000 annue;

visto il rilievo istruttorio n.68 in data 26 aprile 1979 dell'Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

vista la risposta dell'Amministrazione a detto rilievo;

vista la relazione del Consigliere delegato al controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei Ministri, in data 22 febbraio 1980, con la quale il medesimo ha proposto al Presidente della Corte dei conti di deferire la questione alla Sezione del controllo ai sensi dell'art. 24 del t.u. 12 luglio 1934, n.1214 nel testo sostituito dall'art. 1 della

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

legge 21 marzo 1953, n.161;

vista l'ordinanza 14 marzo 1980 con la quale il
Presidente della Corte ha convocato la Sezione del

controllo per il 27 marzo 1980, onde provvedere allo

esame della questione sull'ammissione al visto e con
seguinte registrazione del decreto sopra indicato;

vista la nota n. 6002 del 14 marzo 1980 con la
quale la Segreteria della Sezione del controllo ha

trasmesso copia di detta ordinanza alla Presidenza

del Consiglio dei Ministri - Gabinetto - ed al Mini-
stero del Tesoro - Gabinetto e Ragioneria Generale

dello Stato ;

visto l'art.1 della legge 21 marzo 1953, n.161;

udita la relazione del consigliere prof. Salva-
tore BUSCEMA e del rappresentante della Presidenza

del Consiglio dottor Amlato DALLA NAVE;

non intervenuto il rappresentante del Ministe-
ro del Tesoro;

ritenuto in

F A T T O

Con decreto in data 20 settembre 1976, la Pre-
sidenza del Consiglio dei Ministri approvò il contrat-
to di locazione dell'immobile indicato in epigrafe,
per il periodo 1 luglio 1976/30 giugno 1978, stipu-
lato tra il Commissario del Governo per la Regione

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Umbra e Maria Vittoria ANDREANI, proprietaria dello
Immobile.

Intervenuta la legge n.392/1978, su conforme ri-
chiesta del locatore, la Presidenza del Consiglio a-
dottò il decreto in data 30 dicembre 1978, con il
quale:

a) veniva prorogata la scadenza contrattuale,
ai sensi dell'art.67, lett. c), al 30 giugno 1985
(cioè, di 6 anni a decorrere dall'1 luglio 1979);

b) veniva disposto l'aumento del canone, a decor-
rere dall'1 agosto 1978, nella misura fissa annua di
L. 300.000 (pari al 5% del canone originario, ai sen-
si dell'art.68, n.3) e si assumeva il relativo impe-
gno per l'esercizio in corso e per gli esercizi succes-
sivi per un canone annuo di L. 6.300.000.

Con decreto in data 29 giugno 1979 la Presidenza
del Consiglio, in accoglimento di analoga richiesta
del locatore, rideterminava il canone - a decorrere
dall'1 agosto 1979 - in L. 6.615.000, nella conside-
razione che l'aumento del canone andava calcolato di
anno in anno, non sul canone originario, bensì sul
canone già consolidato del precedente aumento; nel
caso di specie, pertanto, l'aumento doveva essere pa-
ri al 5% del canone annuo di L.6.300.000.

Con il decreto in esame la Presidenza del Consi-

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

glio, considerato che l'Avvocatura generale dello Stato ha, per analoga fattispecie, espresso l'avviso che "gli aumenti percentuali previsti dal citato art. 68 vanno computati sull'ammontare del canone originario corrisposto alla data del 30 luglio 1978 e non su quello integrato da precedenti aumenti", ha riformato il precedente decreto del 29 giugno 1979 rifiutando gli impegni assunti.

Il Consigliere delegato al controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio considerato, - su conforme avviso del Presidente di Sezione preposto al coordinamento del controllo preventivo e successivo sugli atti del Governo e delle Amministrazioni dello Stato - che la questione di cui trattasi riveste carattere di massima, ha - con relazione del 20 febbraio 1980 - trasmesso gli atti al Presidente della Corte dei conti per il deferimento di essi alla Sezione del controllo, ai sensi del 2° comma dell'art. 24 del t.u. 1214/1954, nel testo sostituito dall'art. 1 della legge n. 161/1953.

Il Presidente della Corte, con ordinanza del 14 marzo 1980, ha deferito la questione alla Sezione del controllo convocata per l'odierna adunanza.

Nel corso di questa adunanza, il rappresentante dell'Amministrazione ha sottolineato che il nuo-

vo decreto è stato adottato soltanto a seguito dei dubbi interpretativi manifestati dall'Avvocatura generale dello Stato.

Considerato in

D I R I T T O

La Sezione è chiamata a definire la portata dell'art. 68 della legge 27 luglio 1978, n.392, stabilendo il valore da assumere a base di calcolo per la determinazione dell'incremento percentuale del canone debba essere costituito dal canone previsto nel contratto originario, ovvero da quello spettante alla data di applicazione di ciascun incremento percentuale.

L'Avvocatura generale dello Stato ha considerato che "effettivamente la disposizione dell'art.68 della legge in oggetto non appare di per sé illuminante sul punto se gli aumenti percentuali del canone richiedibili dal locatore vadano computati sempre sull'ammontare del canone base corrisposto alla data di entrata in vigore della legge (30 luglio 1978) ovvero sulla base, per gli anni successivi al primo, del canone maggiorato quale risulta a seguito delle precedenti consentite rivalutazioni". Di fronte alla difficoltà interpretativa, la stessa Avvocatura ha dichiarato di propendere "in base alla lettera dello

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

art.68, nonché in conformità alla ispirazione generale della legge (che è quella del favor conductoris piuttosto che quella del favor locatoris; cfr. articolo 79, 1° comma)", per la prima delle due ipotesi sopra indicate, opinando che una diversa soluzione costituirebbe un sensibile vantaggio per i proprietari, non sicuramente conforme allo spirito della legge n.392".

La Sezione, pur non disconoscendo la sussistenza del "favor conductoris" nel disposto del citato art.79, rileva la inutilizzabilità di tale riferimento ai fini dell'interpretazione dell'art.68, che ha, invece, una propria "ratio". Infatti, nei confronti dei contratti in argomento il "favor conductoris" risulta contraddetto dall'ultimo comma dell'art.67 (richiamato dal successivo art.68), in base al quale è consentita una disciplina consensuale difforme - e, quindi, anche peggiorativa per il conduttore - da quella legale. Pertanto, l'interpretazione della norma de qua va fondata su criteri che prescindano dal suddetto principio e, anzitutto, sulla lettera della legge, che, ad avviso della Sezione, non consente di propendere per l'immutabilità della base di calcolo dei successivi aumenti percentuali del canone.

Dalla formulazione della norma si desume, infat

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ti, che l'aumento, nel periodo di proroga, ha una propria autonomia "annuale" che non può estrinsecarsi se non nella variabilità del parametro di riferimento: il canone aggiornato.


Per le susposte motivazioni, ritiene la Sezione conforme alla volontà legislativa il criterio "moltiplicativo" dell'aumento del canone di cui all'art. 63 della legge n. 392/1978, così come applicato col precedente decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 29 giugno 1979.

Deve, pertanto, ritenersi illegittimo il decreto 17 ottobre 1979, con il quale si è inteso rettificare quello precedente.


P. O. M.

ricusa il visto e la conseguente registrazione al decreto indicato in epigrafe.

IL RELATORE



IL PRESIDENTE



AL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
Gabinetto
Ufficio Legislativo

e, per conoscenza:

AL MINISTERO DELLE FINANZE
Direzione Generale AA.GG. e Person.
(Rif. nota n. 90072 del 30.8.1980)

R O M A

OGGETTO: Locazioni immobili in uso ad uffici statali -
art. 68 legge n. 392 del 1978.

MINISTERO delle FINANZE Direz. Gen. AA.GG. e Person. 2 210.1.1.111
6 OTT. 1980
Prot. n. 92340

Il Ministero delle finanze, con la nota di cui si acclude copia, ha chiesto il parere di questa Presidenza in ordine all'interpretazione dell'art. 68 della legge 27 luglio 1978, n. 392.

L'Avvocatura Generale dello Stato e la Sezione del controllo della Corte dei Conti sono pervenute, in materia, a conclusioni discordanti.

Allo scopo di fornire al Ministero richiedente i necessari chiarimenti, codesta Amministrazione è pregata di far conoscere il proprio avviso al riguardo.

Si uniscono, per opportuna conoscenza, copia della nota dell'Avvocatura Generale dello Stato n. 89339 del 7 marzo 1979 e copia della deliberazione n. 1055 della Sezione del Controllo della Corte dei Conti.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO



Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
- Uff. Giur. e del Coord. Legislativo -

e, per conoscenza:

Al Ministero delle Finanze
Direzione generale degli affari generali
e del personale

R O M A

OGGETTO: Interpretazione dell'art. 68 della legge 27 luglio 1978,
n. 392.

Con riferimento alla nota n. 45350/10.3.7 del 27 settembre 1980 questo ufficio fa innanzitutto presente di aver già avuto occasione di manifestare tanto ad altra direzione generale di questo Ministero quanto al Ministero del Tesoro il proprio parere circa l'interpretazione più attendibile dell'art. 68 della legge 27 luglio 1978, n. 392.


Tale parere, conformemente a quanto ritenuto anche dall'Avvocatura Generale dello Stato, ed in contrasto con il parere della sezione di controllo della Corte dei Conti, del quale questo ufficio non può che prendere atto, è nel senso che tanto il primo quanto i successivi aumenti annuali del canone previsti dalla norma richiamata vadano computati sulla base del canone corrisposto al 30 luglio 1978, data di entrata in vigore della legge n. 392.

Pur nella consapevolezza della difficoltà di pervenire sul punto ad una conclusione sicura in mancanza di orientamenti giurisprudenziali consolidati deve infatti considerarsi che la lettera della legge riferisce l'aumento al "canone corrisposto dal conduttore" e cioè al canone base e che nessun altro elemento letterale contrasta con tale interpretazione.

Essa appare inoltre conforme al "favor conductoris" che sicuramente ha ispirato anche la disciplina delle locazioni non abitative, entro la quale si inserisce l'art.68 cit.; nè tale principio può dirsi inutilizzabile nel caso di specie sol perchè, a tenore del precedente art.67, 3° comma, le parti possono, d'accordo, stipulare un nuovo contratto di locazione regolato non più dal regime transitorio ma da quello ordinario e, quindi, a canone libero - Il "favor conductoris" può invero manifestarsi in vario modo nè sembra che per la sua riconoscibilità sia indispensabile l'esistenza di una norma che escluda ogni esplicitazione della libertà contrattuale.

Infine, l'interpretazione proposta sembra in linea con un principio generale in ordine al calcolo dell'aggiornamento del canone che, come fatto presente nella I e nella II Relazione sull'applicazione del nuovo regime delle locazioni, va correttamente effettuato applicando il 75% della variazione percentuale dell'indice Istat dei prezzi al consumo sempre sul canone base e non sul canone via via aggiornato.

IL CAPO DELL'UFFICIO LEGISLATIVO



TELESCRITTO (MONTI) 4651 15-10-1980

DA PRESIDENZA CONSIGLIO MINISTRI OFF. GIURID. E COORD. LEG. VO
 AT MINISTERO FINANZE DIR. GEN. AA. GG. E PERSONALE
 (RIF. NOTA N. 90072 DEL 30/8/80)
 ET CONOSCENZA:
 MINISTERO GRAZIA E GIUSTIZIA CABINETTO - UFR. LEG. VO
 (RIF. NOTA N. 3449-19/10/6 DEL 9.10.80)
 ROMA



N. 45350/10.3.7 (.)

RIFERIMENTO QUESITO FORMULATO CON NOTA N. 90072 DEL 30 AGOSTO 1980
 IN MERITO AT INTERPRETAZIONE ARTICOLO 68 LEGGE 27 LUGLIO 1978 N. 392
 ET TENUTO CONTO AVVISO ESPRESSO IN PROPOSITO DA MINISTERO GRAZIA ET
 GIUSTIZIA CON NOTA IN INDIRIZZO QUESTA PRESIDENZA RITERREBBE OPPORTU-
 NO; TRATTANDOSI QUESTIONE INTERESSANTE CONTRATTI PUBBLICA AMMINISTRA-
 ZIONE ACQUISIRE PARERE CONSIGLIO DI STATO (.) CODESTA AMMINISTRAZIONE
 EST PERTANTO PREGATA OVE CONCORDI CON SUGGERIMENTO DI CUI TRATTASI,
 DI PROMUOVERE RELATIVE PROCEDURE (.)

SOTTOSEGRETARIO STATO PRESIDENZA CONSIGLIO MINISTRI BRESCANI

TR. VITTORELLI

BN PENULTIMO RIGO - PREGATA
 M. FINANZE
 PRES. CONS 1

**OGGETTO : Locazioni di immobili in uso ad uffici statali -
Applicazione art. 68 della legge 27.7.1978, n.392.**

Signor Ministro,

com'è noto, alla S.V., ai sensi dell'art. 68 della legge 27.7.1978, n. 392, concernente la disciplina della locazione degli immobili urbani, nei contratti di locazione di immobili adibiti ad uso diverso da quello di abitazione in corso al 30 luglio 1978 e soggetti a proroga legale, il canone corrisposto dal conduttore, calcolato al netto degli oneri accessori, può essere, a richiesta del locatore, aumentato a decorrere dal 1° agosto 1978, per il restante periodo di durata del contratto, in misura non superiore al 15, al 10 e al 5 per cento all'anno per i contratti stipulati, rispettivamente, prima del 31 dicembre 1964, fra il 1° gennaio 1965 e il 31 dicembre 1973, dopo il 31 dicembre 1973.

Poichè, in sede di applicazione della sopracitata norma ai contratti relativi a locali di proprietà privata in uso ad Uffici di questa Amministrazione, erano insorte perplessità in ordine al calcolo della misura degli aumenti annuali da apportare al canone

RACCOMANDATA A MANO

SPEDITO

18 NOV. 1980

SCANZIELLO

VISTO:

Passi, per il parere,
al Consiglio di Stato
Roma, 18 NOV. 1980

IL MINISTRO

COCCUCCI

corrisposto alla data del 30 luglio 1978, questa Direzione Generale, con nota n. 89339 del 31 ottobre 1978, (alleg. 1), interessava l'Avvocatura Generale dello Stato affinché esprimesse il proprio parere a riguardo.

L'Avvocatura Generale dello Stato, con nota in data 7 marzo 1979 - partenza n. 6043, cs n. 3830/78, (alleg. 2), ha espresso il parere che "gli aumenti percentuali del canone, previsti dall'art. 68 (a richiesta del locatore) vanno, secondo la interpretazione più probabile, computati sempre sull'ammontare del canone corrisposto alla data del 30 luglio 1978 per ciascuno degli anni di durata della nuova proroga".

Pertanto, con circolare n. 6 del 3 aprile 1979, (alleg. 3), questa Amministrazione invitava le competenti Intendenze di Finanza ad uniformarsi, in materia, al susseguente parere.

Successivamente, la Corte dei Conti, con foglio n. 19/50 dell'1. 4.1980, (alleg. 4), ha comunicato che, nell'adunanza del 27 marzo u.s., la Sezione Controllo Atti delle Amministrazioni dello Stato, con delibera n. 1055, (alleg. 5), ha stabilito, in contrasto con il susseguente parere dell'Avvocatura Generale dello Stato, che l'aumento del canone di locazione previsto dal citato art. 68 per i contratti in corso soggetti a proroga vada calcolato sull'ultimo canone percepito e non già su quello vigente al momento dell'entrata in vigore della legge n. 392/1978.

Ciò stante, nella considerazione che alla questione di cui trattasi sono interessate tutte le Amministrazioni dello Stato e tenuto conto, altresì, del carattere di generalità che essa riveste anche sotto altri profili, questo Ministero, prima di adeguarsi, alla citata delibera della Corte dei Conti, ha ritenuto opportuno, con nota n. 90072 del 30 agosto 1980, (alleg. 6), inviata per conoscenza al Ministero di Grazia e Giustizia, sottoporre la questione stessa alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, chiedendo le direttive di massima circa la definitiva interpretazione da assegnare al disposto dell'art. 68 della legge 27 luglio 1978, n. 392.

La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ufficio Giuridico e del Coordinamento Legislativo - con nota n. 45350/10.3.7 del 23 settembre

1980, (alleg.7), ha chiesto al Ministero di Grazia e Giustizia - Ufficio Legislativo - di far conoscere il proprio avviso a riguardo.

Il suddetto Ministero - con nota n. 3449-19/10-6 U.L. del 9 ottobre 1980, (alleg. 8), ha espresso sulla questione parere conforme a quanto ritenuto dall'Avvocatura Generale dello Stato ed in contrasto con l'avviso della Sezione di Controllo della Corte dei Conti, nel senso che tanto il primo quanto i successivi aumenti annuali del canone previsti dall'art. 68 della legge 27 luglio 1978, n. 392, vadano computati sulla base del canone corrisposto al 30 luglio 1978, data di entrata in vigore della legge medesima.

Tenuto conto dell'avviso come sopra manifestato dal Ministero di Grazia e Giustizia, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, con telegramma n. 45350/10.3.7 del 15 c.m. (alleg.9), ha rappresentato l'opportunità che sulla questione in argomento, in quanto interessante i contratti della Pubblica Amministrazione, sia acquisito il parere del Consiglio di Stato.

In relazione a quanto sopra esposto, si propone alla S.V. di interessare il Consiglio di Stato affinché voglia esprimere il proprio parere in proposito.

Con deferente ossequio

IL DIRETTORE GENERALE

F.to Basile

[Handwritten signatures]
CONSIGLIO DI STATO
 SEGRETARIATO GENERALE
 N. 563

Risposta a nota del 16 FEB 1931
 N. Div.

OGGETTO

Parere circa

ALLEGATI N.

Al Ministero

Contatto del Dr. Ministero

*Fatta copia in
 di D. CANTILANO
 e consegnata al Dr. ROMAZZA
 [Signature]
 27-6-1931*

MINISTERO DELLE FINANZE
GABINETTO
 16 FEB 1931 II *Segretario Generale*
 D. n. 2662

MINISTERO DELLE FINANZE
 Dir. Gen. Aff. Gen. e Personale
 DIV. I - II - III
 17 FEB 1931
 Prot. n. 82330

(Decreto del 1919 - M. P. n. 2000 - Z. n. 10000)

Mod. 59

[Handwritten marks]

Roma, addiz. della Finanza 19
 Dir. Gen. Aff. Gen. e Personale
SECRETARIA
 17 FEB. 1931
ARRIVO

8
34

D'ordine di S. E. il Presidente, mi

pregio di trasmettere copia del parere numero emesso dalla Sezione
 di questo Consiglio sull'affare contro indicato.

Restituisco gli atti allegati alla richiesta del parere.

N. Laimone 899/80

OGGETTO

quesito concernente le
 locazioni di immobili
 in uso ad uffici statali.
 Applicazione art. 68
 legge 27.7.78 n. 392.

Vista la relazione in data
 18.11.1980 con cui il Mi-
 nistero delle Finanze ha
 chiesto un parere in merito
 alla interpretazione dello
 art. 68 della legge 27 luglio
 1978 n. 392;

Esaminati gli atti e udito il relatore:

Premesso:

Ai sensi dell'art. 68 della legge 27.7.1978, n. 392, concer-
 nente la disciplina della locazione degli immobili urbani, nei
 contratti di locazione di immobili adibiti ad uso diverso da quel-
 lo di abitazione in corso al 30 luglio 1978 e soggetti a proroga
 legale, il canone corrisposto dal conduttore, calcolato al netto
 degli oneri accessori, può essere, a richiesta del locatore, au-
 mentato a decorrere dal 1° agosto 1978, per il restante periodo
 di durata del contratto, in misura non superiore al 15, al 10 e
 al 5 per cento all'anno per i contratti stipulati, rispettiva-
 te, prima del 31 dicembre 1964, fra il 1° gennaio 1965 e il 31
 dicembre 1973, dopo il 31 dicembre 1973.

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Poiché, in sede di applicazione della sopracitata norma sui contratti relativi a locali di proprietà privata in uso nei uffici del Ministero delle Finanze, erano insorte perplessità in ordine al calcolo della misura degli aumenti annuali da apportare al canone corrisposto allo data del 30 luglio 1978, venne intervenuta l'Avvocatura Generale dello Stato che ha espresso il parere che "gli aumenti percentuali del canone, previsti dall'art. 58 (a richiesta del locatore) vanno, secondo la interpretazione più probabile, computati sull'ammontare del canone corrisposto alla data del 30 luglio 1978 per ciascuno degli anni di durata della nuova proroga".

Pertanto, con circolare n. 6/sep 3 del 1979, l'Amministrazione invitava le competenti Intendenze di Finanza ad informarsi, in materia, al susposto parere.

Successivamente, la Corte dei Conti, con foglio n. 19/50 dell'11.11.1980, ha comunicato che, nell'adunanza del 27 marzo 1980, la Sezione Controllo Atti delle Amministrazioni dello Stato, con delibera ha stabilito, in contrasto con il parere dell'Avvocatura Generale dello Stato, che l'aumento del canone di locazione previsto dal citato art. 58 per i contratti in corso soggetti a proroga va da calcolato sull'ultimo canone percepito e non già su quello vigente al momento dell'entrata in vigore della legge n. 392/1978.

Di stante, nelle considerazioni che alla creazione di tali contratti sono interessate tutte le Amministrazioni dello Stato e tenuto conto, altresì, del carattere di generalità che essa riveste anche sotto altri praxili, il Ministero, come di più è riferito alla citata delibera della Corte dei Conti, ha

ritenuto opportuno sottoporre la questione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, chiedendo le direttive di massima circa la definitiva interpretazione da assegnare al disposto dell'art.68 della legge 27 luglio 1978, n.392.

La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ufficio Giuridico e del Coordinamento Legislativo - ha chiesto al Ministero di Grazia e Giustizia - Ufficio Legislativo - di far conoscere il proprio avviso a riguardo, e questo ha espresso sulla questione parere conforme a quanto ritenuto dall'Avvocatura Generale dello Stato.

Pertanto la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha rappresentato l'opportunità che sulla questione in argomento, in quanto interessante i contratti della Pubblica Amministrazione, sia acquisito il parere del Consiglio di Stato.

Considerato:

Il Consiglio di Stato è dell'avviso che gli aumenti percentuali previsti dall'art.68 della legge 27 luglio 1978 n.392 vadano computati sul canone iniziale dovuto al 30 luglio 1976, e ciò sulla base di argomenti sia letterali che sostanziali.

Sotto il primo profilo non è irrilevante la circostanza che l'aumento venga riferito al "canone corrisposto dal conduttore". Difatti una così precisa definizione lascia presupporre che il legislatore abbia inteso fissare una volta per tutte la base cui fare riferimento, evitando in tal modo che si metta in moto un meccanismo moltiplicatore che col trascorrere del tempo avrebbe effetti disopponenti sull'equilibrio contrattuale.

Quanto al profilo sostanziale - del resto già implicito

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Nella precedente considerazione - va rilevato che questa natura della disposizione si inserisce agevolmente nel sistema della legge e nelle scelte di fondo che la ispirano. Senza dilungarsi su problemi che sono stati per anni al centro della attenzione generale, basti osservare che la massima attenzione è stata posta nella ricerca di processi il più possibile automatici di variazione dei canoni volti a garantire insieme una certa redditività dell'immobile e la protezione degli inquilini da oneri proporzionali alle loro capacità economiche. In questo prospettiva il punto di riferimento naturale diventa inevitabilmente l'adattamento generale del costo della vita e ciò che di esso è risultato sia in modo implicito.

In concreto, se si prende in considerazione l'attuale sistema della legge, questa cioè degli elementi urgenti per uso abitativo, si vede che l'aggiornamento dell'art. 24 consiste in un fondo percentuale del canone qui incasso, corrisponde a una tecnica statistica che, attribuito un valore di base ad un dato annuale, sviluppa gli aumenti successivi in base alla base. Senza lodevole ritenere che un analogo sistema della legge si applichi anche nel caso in esame. Qui, trattandosi di immobili adibiti al uso diverso da quello di abitazione, è stata esercitata in parte la facoltà di stipulare un nuovo contratto (ultimo comma dell'art. 57), in mancanza dell'adempimento di adeguamento ora appena giustificato direttamente dalla legge risponde agli stessi criteri e si fonda sulla stessa tecnica di quello precedente.

Il nuovo contratto può considerarsi come ultima coincidenza e che, nel caso di parità di circostanze la notizia-

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI


di cui l'effettiva e sostanziale delle tesi secondo cui i benefici successivi vanno calcolati sul canone effettivamente percepito nell'anno precedente. Difatti l'affermazione che "dalla formulazione della norma si deduce... che l'esente è una propria autonomia attuale". (Sezione controllo atti della Amministrazione dello Stato della Corte di Cassi) è sostanzialmente ereditaria e appare il frutto più della volontà di tutelare gli interessi di una delle parti in causa. — L'Esario — che di una valutazione globale della fattispecie.

P. S. P.

Nelle precedenti considerazioni è il parere.

Per estratto del verbale
IL SEGRETARIO DELLA SEZIONE
Margherita Cecchi

Visto:
IL PRESIDENTE DELLA SEZIONE



Deliberazione n.1277

REPUBBLICA ITALIANA

La

Corte dei conti

in

Sezione del controllo

nell'adunanza del 7 ottobre 1982.

Visti i seguenti decreti e/o ruoli di spesa fissa emanati dal Ministero delle finanze per il pagamento dei canoni di locazione di immobili adibiti a sede di uffici finanziari:

1) Direzione Generale delle Tasse e II. II. sugliAffari

- a) D.M. 8088 del 25.2.1982 (R. 383 del 6.3.1982);
" 8089 " 4.3.1982 (R. 384 " 6.3.1982);
" 8701 " 4.3.1982 (R. 25 " 18.3.1982);
" 8702 " 1.3.1982 (R. 21 " 18.3.1982);
" 10452 " 12.3.1982 (R. 33 " 30.3.1982);
" 10453 " 5.3.1982 (R. 34 " 30.3.1982);
" 10454 " 15.3.1982 (R. 38 " 30.3.1982);
" 10455 " 16.3.1982 (R. 40 " 30.3.1982);
" 11705 " 17.3.1982 (R. 47 " 21.4.1982);
" 12706 " 5.4.1982 (R. 53 " 29.4.1982);
" 12707 " 7.4.1982 (R. 55 " 29.4.1982);
" 12708 " 3.4.1982 (R. 58 " 29.4.1982);

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

D.M. 14084 del 16.4.1982 (R. 59 del 12.5.1982);
" 14085 " 20.4.1982 (R. 63 " 12.5.1982);
" 14086 " 14.4.1982 (R. 64 " 12.5.1982);
" 14087 " 10.5.1982 (R. 67 " 19.5.1982);
" 14088 " 15.3.1982 (R. 69 " 19.5.1982);

~~" 14089 " 22.4.1982 (R. 70 " 19.5.1982);~~

~~" 14090 " 28.4.1982 (R. 72 " 19.5.1982);~~

~~14091 " 12.5.1982 (R. 76 " 28.5.1982);~~

~~" 14092 " 22.3.1982 (R. 77 " 28.5.1982);~~

~~14093 " 26.4.1982 (R. 78 " 28.5.1982);~~

" 14094 " 22.4.1982 (R. 79 " 28.5.1982);

" 16645 " 12.2.1982 (R. 101 " 26.6.1982);

" 16646 " 3.6.1982 (R. 106 " 26.6.1982);

" 16647 " 26.5.1982 (R. 88 " 17.6.1982);

" 16648 " 19.5.1982 (R. 89 " 17.6.1982);

" 16649 " 23.2.1982 (R. 91 " 17.6.1982);

" 16650 " 2.6.1982 (R. 96 " 17.6.1982);

" 16681 " 28.6.1982 (R. 115 " 6.7.1982);

" 16682 " 25.6.1982 (R. 116 " 6.7.1982);

tutti sul cap. 3857 - Esercizio fin. 1982.

b) Ruoli: 22, 26, 27 del 18.3.1982; 23, 24 del 18.3.1982; 32, 35, 36, 37, 39 del 30.3.1982; 48 del 21.4.1982; 54, 56, 57 del 29.4.1982; 60, 61, 62 del 12.5.1982; 68, 71 del 19.5.1982; 80, 81 del 28.5.1982; 90, 92, 93, 94, 95 del 17.6.1982; 102, 103,

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

104, 105 del 26.6.1982; 114, 117 del 6.7.1982 tutti sul cap. 3857 - Esercizio fin. 1982.

2) Direzione Generale del Catasto e SS.TT.EE.

a) D.M. 8084 del 6.2.1982 (R. 26 del 4.3.1982);

" 8085 " 20.2.1982 (R. 27 " 6.3.1982);

~~10519 " 11.3.1982 (R. 32 " 29.3.1982);~~

~~10520 " 18.2.1982 (R. 31 " 26.3.1982);~~

~~11703 " 25.3.1982 (R. 35 " 20.4.1982);~~

~~16643 " 29.5.1982 (R. 42 " 22.6.1982);~~

~~16644 " 28.5.1982 (R. 43 " 25.6.1982);~~

tutti sul cap. 3463 - Esercizio fin. 1982.

b) Ruoli: 30 del 19.3.1982; 29 del 16.3.1982; 37 del

25.5.1982 tutti sul cap. 3463 - Esercizio fin. 1982.

3) Direzione Generale delle Dogane e II.II.

a) D.I. 12202 del 23.2.1982 (R. 30 del 16.4.1982);

" 12205 " 10.2.1982 (R. 20 " 13.3.1982);

" 12204 " 26.2.1982 (R. 23 " 22.3.1982);

" 12203 " 11.1.1982 (R. 24 " 24.3.1982);

" 12201 " 3.3.1982 (R. 28 " 8.4.1982);

" 13939 " 25.2.1982 (R. 33 " 18.5.1982);

" 15196 " 22.4.1982 (R. 39 " 31.5.1982);

" 16307 " 23.1.1982 (R. 51 " 12.6.1982);

" 16308 " 23.1.1982 (R. 52 " 2.6.1982);

" 16309 " 29.3.1982 (R. 46 " 12.6.1982);

" 16310 " 22.4.1982 (R. 45 " 26.5.1982);

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

tutti sul capitolo 5381 - Esercizio fin.1982.

b) Ruoli: 21, 22 del 13.3.1982; 27 del 9.4.1982; 31 del 16.4.1982; 42 del 11.6.1982; 49, 60 del 12.6.1982 tutti sul cap. 5381 - Esercizio fin. 1982.

4) Direzione Generale degli AA.GG. e del Personale

D.M. 12206 del 24.3.1982 (R. 2 del 6.3.1982);

" 16706 " 11.6.1982 (R. 3 " 11.6.1982);

tutti sul cap. 1091 - Esercizio fin. 1982.

5) Direzione Generale delle Imposte Dirette

a) D.M. 12207 del 4.3.1982 (R. 39 del 23.3.1982);

12208 " 4.1.1982 (R. 90 " " ");

12209 " 18.1.1982 (R. 81 " " ");

12210 " 21.1.1982 (R. 61 " " ");

12211 " 21.1.1982 (R. 62 " " ");

" 12212 " 21.1.1982 (R. 66 " " ");

" 12213 " 4.1.1982 (R. 91 " " ");

" 12214 " 19.1.1982 (R. 54 " " ");

" 12215 " 28.1.1982 (R. 81 " " ");

" 12216 " 2.2.1982 (R. 76 " " ");

" 12217 " 23.2.1982 (R. 105 " " ");

" 12218 " 21.12.1981 (R. 19 " " ");

" 12219 " 19.1.1982 (R. 46 " 26.3.1982);

" 12220 " 12.1.1982 (R. 93 " " ");

" 12221 " 16.1.1982 (R. 51 " " ");

" 12222 " 16.1.1982 (R. 50 " " ");

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

D.M. 12223	del	12.2.1982	(R. 89 del 26.3.1982);
" 12224	"	14.1.1982	(R. 82 " " ");
" 12225	"	5.1.1982	(R. 78 " " ");
" 12228	"	14.1.1982	(R. 95 " 6.4.1982);
" 12229	"	28.1.1982	(R. 94 " " ");
12230	"	12.1.1982	(R. 69 " " ");
" 12231	"	16.1.1982	(R. 64 " " ");
15426	"	22.4.1982	(R. 99 " 10.5.1982);
15427	"	8.1.1982	(R. 108 " " ");
" 15428	"	3.2.1982	(R. 112 " " ");
" 15429	"	19.11.1982	(R. 115 " " ");
" 15430	"	5.1.1982	(R. 129 " " ");
" 15431	"	22.2.1982	(R. 133 " " ");
" 15432	"	11.3.1982	(R. 139 " " ");
" 15433	"	28.4.1982	(R. 141 " " ");
" 15434	"	27.2.1982	(R. 144 " " ");
" 15435	"	8.1.1982	(R. 140 " " ");
" 15436	"	16.3.1982	(R. 146 " " ");
" 15437	"	25.3.1982	(R. 150 " " ");

tutti sul cap. 4658 - Esercizio fin. 1982.

b) Ruoli: 35 del 5.4.1982; 43 del 23.3.1982; 53 del 6.4.1982; 56 del 10.5.1982; 57, 58 del 23.3.1982; 65 del 26.6.1982; 71 e 72 del 26.3.1982; 73, 74 del 23.3.1982; 75 del 26.3.1982; 80 del 23.3.1982; 83 del 26.3.1982; 85 del 5.4.1982; 86 del 23.3.1982;

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

100 del 6.4.1982; 101 del 10. maggio 1982; 106 del 10.5.1982; 107 del 26.3.1982; 109, 110, 111, 117, 118, 119, 120, 137, 138, 147., 148 del 10.5.1982 tutti sul cap. 4658 - Esercizio fin. 1982.

6) Direzione Generale del contenzioso

a) D.M. 12227 del 20.2.1982 (R. 26 del 1.4.1982);

" 13689 " 12.2.1982 (R. 23 " 20.3.1982);

" 13690 " 16.2.1982 (R. 22 " " ");

tutti sul cap. 6417 - Esercizio fin. 1982.

b) Ruoli: 24 del 22.3.1982; 27 del 17.4.1982; 32 del 1.7.1982 tutti sul cap. 6417 - Esercizio fin. 1982.

Vista l'ordinanza in data 20 settembre 1982

con la quale il Presidente della Corte dei conti

ha convocato per l'adunanza odierna la Sezione del

controllo deférendole la pronunzia sull'ammissione

al visto ed alla conseguente registrazione dei prov

vedimenti suindicati;

vista la nota, in pari data, con la quale è

stata data comunicazione della predetta ordinanza

alle singole Direzioni generali del Ministero delle

finanze interessate, nonché al Ministero del tesoro;

ro;

visto l'art.1 della legge 21 marzo 1953, n.161;

udito il relatore, consigliere dott. Mario Co

razzini;

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

udito il rappresentante del Ministero delle finanze, non intervenuto quello del Ministero del tesoro;

ritenuto in

F a t t o

Con deliberazioni n.1130 in data 22 gennaio 1981, 1160 del 21 maggio 1981, n.1187 del 15 ottobre 1981, n.1214 del 10.12.1981 e n.1247 del 22 aprile 1982, questa Sezione, confermando quella precedente n.1055 del 27 marzo 1980, ha ricusato il visto e la conseguente registrazione a numerosi provvedimenti emanati dal Ministero delle finanze per il pagamento dei canoni di locazione a favore di proprietari di immobili locati da detta Amministrazione per uso dei propri uffici centrali e periferici, in quanto l'aumento percentuale ivi disposto a norma dell'art.68 della legge 27.7.1978 n.392 era stato calcolato sulla base del canone originario e non già su quello in precedenza rivalutato.

Con la ricordata deliberazione n.1130 ha, altresì avuto modo di puntualizzare, in quale ipotesi ed in presenza di quali presupposti l'aumento percentuale annuo può (o deve) calcolarsi con riferimento ad esplicite (o implicite, ma univoche) richieste da parte dei proprietari degli immobili.

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Nonostante i deliberati della Sezione, l'Amministrazione delle finanze ha trasmesso al competente Ufficio di controllo i provvedimenti oggi all'esame nei quali i canoni locativi a favore dei proprietari degli immobili locati allo Stato vengono calcolati secondo il criterio applicativo dell'art.68 della stessa legge 392/1978 disatteso dalla Sezione.

I provvedimenti in discorso non sono compresi tra quelli per i quali a suo tempo, venne richiesta - ai sensi dell'art.25, comma 2°, del T.U. sull'ordinamento di questa Corte dei conti - la registrazione con riserva e per essi l'Amministrazione si è limitata a chiedere all'Ufficio di controllo l'ammissione al visto sull'unico presupposto che trattasi di atti simili a quelli per i quali la registrazione con riserva è stata chiesta e, come è noto, ordinata dalle Sezioni Riunite con decisioni n.36 del 26 maggio 1981 e n.43 del 24.3.1981.

Non ritenendo di poter dare corso alla richiesta dell'Amministrazione nel presupposto che sotto il profilo contenutistico gli atti non sembrano conformi a legge e che sotto il profilo della procedura, debbono in ogni caso essere rimessi all'esame della Sezione di controllo, il Consigliere delegato al controllo sugli atti del Ministero delle finanze ha tra-

smesso i provvedimenti suddetti al Presidente della Corte dei conti per la pronuncia della Sezione del controllo, ai sensi dell'art.24 del T.U. n.1214/1934 nel testo sostituito dall'art.1 della legge n.161/1953.

Con ordinanza in data 20 settembre 1982 il Presidente della Corte ha deferito la questione alla Sezione di controllo, convocata per l'adunanza odierna.

A quest'ultima ha partecipato il rappresentante dell'Amministrazione finanziaria che ha ribadito la richiesta di ammissione al visto dei provvedimenti, pur facendo presente che l'Amministrazione è orientata a dare esecuzione alle deliberazioni adottate al riguardo dalla Corte dei conti, ma di essere in attesa, in proposito, di disposizioni precise da parte della Presidenza del Consiglio, alla quale ha nuovamente rappresentato tutta la questione;

non è intervenuto il rappresentante del Ministero del tesoro.

Considerato in

D i r i t t o

La questione deferita all'esame di questa Sezione, concernente, come è noto, l'individuazione della "base" cui vanno commisurati gli aumenti percentuali indicati nell'art.68 della legge 27.7.1978 n.792 (nel testo vigente prima dell'entrata in vigore della leg

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ge 25.3.1982 n.94 di conversione del n.L. 23.1.1982 n.9) è stata più volte risolta da questa Sezione (e precisamente con le deliberazioni n.1055 del 27 marzo 1980, 1130 del 22 gennaio 1981, 1160 del 21 maggio 1981, 1178 del 26 giugno 1981, 1187 del 15 ottobre 1981, 1214 del 10 dicembre 1981, 1216 del 14 gennaio 1982 e 1247 del 22 aprile 1982) nel senso che detta "base", cui vanno riferiti i summenzionati aumenti percentuali va individuata nel canone locatizio effettivamente corrisposto, comprensivo cioè degli aumenti praticati negli anni precedenti, e non già nel canone locatizio originariamente pattuito.

Le argomentazioni giuridiche che sostengono detta interpretazione, sviluppate ampiamente nelle precedenti riferite deliberazioni si intendono qui integralmente riprodotte e condivise.

Le argomentazioni contrarie esposte dall'Amministrazione delle finanze ancora una volta devono ritenersi infondate in quanto non aderenti al dato letterale del dispositivo in esame (art.68 L. 392 del 1978) e non in linea con la chiara volontà espressa dal legislatore di voler sottoporre ad indicizzazione i canoni locatizi in genere, come del resto si evinco, ed è stata più volte affermato, anche dall'esame di altre disposizioni contenute nella medesima legge.

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

392/78 (cfr. art. 24, 32, 63, 64 e 65).

Peraltro, la giurisprudenza di merito si va sempre più orientando nel senso indicato da questa Corte e, in più occasioni, l'Amministrazione delle finanze è stata condannata a rifondere le spese del giudizio.

Ciò stante, questa Sezione deve censurare nuovamente il perdurare dell'illegittimità dell'azione dell'Amministrazione finanziaria che continua ad essere improntata ad una "interpretazione" costantemente disattesa da questa Sezione.

Si ribadisce ancora che tale comportamento, unito al fatto che le altre P.A. (ed anche alcuni settori dell'Amministrazione finanziaria) si sono adeguate al principio di diritto affermato da questa Sezione, contribuisce ad incrementare, in questa materia, disarmonia e contrastanti comportamenti che, né la Presidenza del Consiglio dei Ministri né i Ministri (come si evince dall'approvazione in Consiglio dei Ministri della richiesta di registrazione con riserva nonostante che le singole Amministrazioni si comportino al riguardo in modo diverso e secondo l'interpretazione della norma data dalla Corte dei conti) hanno avvertito nella loro gravità per i riflessi fortemente negativi nell'azione della P.A. come tali, ripetesi in questa occasione, lesivi del principio costi-

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

tuzionale affermato dal 1° comma dell'art.97 della
Carta Costituzionale.

P.Q.M.

La Sezione ricusa il visto e la conseguente re-
gistrazione ai provvedimenti in epigrafe:

Dispone la trasmissione della presente delibe-
razione al Procuratore Generale della Corte per quan-
to di competenza.



IL PRESIDENTE

[Handwritten signature]

Il Relatore

[Handwritten signature: Arturo Borassini]

SEZIONE DEL CONTROLLO
per copia conforme all'originale
Il Direttore della Segreteria

[Handwritten signature]

rc

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Decreti e ruoli di spesa fissa emessi dal Ministero delle Finanze, di cui alla delibera della Corte dei Conti - Sezione del controllo - n. 1277 in data 7 ottobre 1982, concernenti il pagamento del canone di locazione di immobili dati in fitto al Ministero delle Finanze ed adibiti a sede di dipendenti uffici centrali e periferici.

1) Direzione Generale delle Tasse e II, II, sugli

Affar

a) D.M. 8088 del 25.2.1982 (R. 383 del 6.3.1982);

" 8089 " 4.3.1982 (R. 384 " 6.3.1982);

" 8701 " 4.3.1982 (R. 25 " 18.3.1982);

" 8702 " 1.3.1982 (R. 21 " 18.3.1982);

" 10452 " 12.3.1982 (R. 33 " 30.3.1982);

" 10453 " 5.3.1982 (R. 34 " 30.3.1982);

" 10454 " 15.3.1982 (R. 38 " 30.3.1982);

" 10455 " 16.3.1982 (R. 40 " 30.3.1982);

" 11705 " 17.3.1982 (R. 47 " 21.4.1982);

" 12706 " 5.4.1982 (R. 53 " 29.4.1982);

" 12707 " 7.4.1982 (R. 55 " 29.4.1982);

" 12708 " 13.4.1982 (R. 58 " 29.4.1982);

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

D.M. 14084	del	16.4.1982	(R. 59 del 12.5.1982);
" 14085	"	20.4.1982	(R. 63 " 12.5.1982);
" 14086	"	14.4.1982	(R. 64 " 12.5.1982);
" 14087	"	10.5.1982	(R. 67 " 19.5.1982);
" 14088	"	15.3.1982	(R. 69 " 19.5.1982);
" 14089	"	22.4.1982	(R. 70 " 19.5.1982);
" 14090	"	28.4.1982	(R. 72 " 19.5.1982);
" 14091	"	12.5.1982	(R. 76 " 28.5.1982);
" 14092	"	22.3.1982	(R. 77 " 28.5.1982);
" 14093	"	26.4.1982	(R. 78 " 28.5.1982);
" 14094	"	22.4.1982	(R. 79 " 28.5.1982);
" 16645	"	12.2.1982	(R. 101 " 26.6.1982);
" 16646	"	3.6.1982	(R. 106 " 26.6.1982);
" 16647	"	26.5.1982	(R. 88 " 17.6.1982);
" 16648	"	19.5.1982	(R. 89 " 17.6.1982);
" 16649	"	23.2.1982	(R. 91 " 17.6.1982);
" 16650	"	2.6.1982	(R. 96 " 17.6.1982);
" 16681	"	28.6.1982	(R. 115 " 6.7.1982);
" 16682	"	25.6.1982	(R. 116 " 6.7.1982);

tutti sul cap. 3857 - Esercizio fin. 1982.

b) Ruoli: 22, 26, 27 del 18.3.1982; 23, 24 del 18.3.1982; 32, 35, 36, 37, 39 del 30.3.1982; 48 del 21.4.1982; 54, 56, 57 del 29.4.1982; 60, 61, 62 del 12.5.1982; 68, 71 del 19.5.1982; 80, 81 del 28.5.1982; 90, 92, 93, 94, 95 del 17.6.1982; 102, 103,

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

104, 105 del 26.6.1982; 114, 117 del 6.7.1982 tutti sul cap. 3857 - Esercizio fin. 1982.

2) Direzione Generale del Catasto e SS.IT.EE.

a) D.M. 8084 del 6.2.1982 (R. 26 del 4.3.1982);

" 8085 " 20.2.1982 (R. 27 " 6.3.1982);

" 10519 " 11.3.1982 (R. 32 " 29.3.1982);

" 10520 " 18.2.1982 (R. 31 " 26.3.1982);

" 11703 " 25.3.1982 (R. 35 " 20.4.1982);

" 16643 " 29.5.1982 (R. 42 " 22.6.1982);

" 16644 " 28.5.1982 (R. 43 " 25.6.1982);

tutti sul cap. 3463 - Esercizio fin. 1982.

b) Ruoli: 30 del 19.3.1982; 29 del 16.3.1982; 37 del

25.5.1982 tutti sul cap. 3463 - Esercizio fin. 1982.

3) Direzione Generale delle Dogane e II.II.

a) D.I. 12202 del 23.2.1982 (R. 30 del 16.4.1982);

" 12205 " 19.2.1982 (R. 20 " 13.3.1982);

" 12204 " 26.2.1982 (R. 23 " 22.3.1982);

" 12203 " 11.1.1982 (R. 24 " 24.3.1982);

" 12201 " " 3.3.1982 (R. 28 " 8.4.1982);

" 13939 " 25.2.1982 (R. 33 " 18.5.1982);

" 15196 " 22.4.1982 (R. 39 " 31.5.1982);

" 16307 " 23.1.1982 (R. 51 " 12.6.1982);

" 16308 " 23.1.1982 (R. 52 " 2.6.1982);

" 16309 " 29.3.1982 (R. 46 " 12.6.1982);

" 16310 " 22.4.1982 (R. 45 " 26.5.1982);

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

tutti sul capitolo 5381 - Esercizio fin. 1982.

b) Ruoli: 21, 22 del 13.3.1982; 27 del 9.4.1982; 31 del 16.4.1982; 42 del 11.6.1982; 49, 60 del 13.6.1982 tutti sul cap. 5381 - Esercizio fin. 1982.

4) Direzione Generale degli AA.GG. e del Personale

D.M. 12206 del 24.3.1982 (R. 2 del 6.3.1982);

" 16706 " 11.6.1982 (R. 3 " 11.6.1982);

tutti sul cap. 1091 - Esercizio fin. 1982.

5) Direzione Generale delle Imposte Dirette

a) D.M. 12207 del 4.3.1982 (R. 39 del 23.3.1982);

" 12208 " 4.1.1982 (R. 90 " " ");

" 12209 " 18.1.1982 (R. 81 " " ");

" 12210 " 21.1.1982 (R. 61 " " ");

" 12211 " 21.1.1982 (R. 62 " " ");

" 12212 " 21.1.1982 (R. 66 " " ");

" 12213 " 4.1.1982 (R. 91 " " ");

" 12214 " 19.1.1982 (R. 54 " " ");

" 12215 " 28.1.1982 (R. 81 " " ");

" 12216 " 2.2.1982 (R. 76 " " ");

" 12217 " 23.2.1982 (R. 105 " " ");

" 12218 " 21.12.1981 (R. 19 " " ");

" 12219 " 19.1.1982 (R. 46 " 26.3.1982);

" 12220 " 12.1.1982 (R. 93 " " ");

" 12221 " 16.1.1982 (R. 51 " " ");

" 12222 " 16.1.1982 (R. 50 " " ");

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

D.M. 12223	del	12.2.1982	(R.89 del 26.3.1982);
" 12224	"	14.1.1982	(R. 82 " " ");
" 12225	"	5.1.1982	(R. 78 " " ");
" 12228	"	14.1.1982	(R. 95 " 6.4.1982);
" 12229	"	28.1.1982	(R. 94 " " ");
" 12230	"	12.1.1982	(R. 69 " " ");
" 12231	"	16.1.1982	(R. 64 " " ");
" 12235	"	22.4.1982	(R. 99 " 10.5.1982);
" 15427	"	8.1.1982	(R. 108 " " ");
" 15428	"	3.2.1982	(R. 112 " " ");
" 15429	"	19.11.1982	(R. 115 " " ");
" 15430	"	5.1.1982	(R. 129 " " ");
" 15431	"	22.2.1982	(R. 133 " " ");
" 15432	"	11.3.1982	(R. 139 " " ");
" 15433	"	28.4.1982	(R. 141 " " ");
" 15434	"	27.2.1982	(R. 144 " " ");
" 15435	"	8.1.1982	(R. 140 " " ");
" 15436	"	16.3.1982	(R. 146 " " ");
" 15437	"	25.3.1982	(R. 150 " " ");

tutti sul cap. 4658 - Esercizio fin. 1982.

b) Ruoli: 35 del 5.4.1982; 43 del 23.3.1982; 53 del 6.4.1982; 56 del 10.5.1982; 57, 58 del 23.3.1982; 65 del 26.6.1982; 71 e 72 del 26.3.1982; 73, 74 del 23.3.1982; 75 del 26.3.1982; 80 del 23.3.1982; 83 del 26.3.1982; 85 del 5.4.1982; 86 del 23.3.1982;

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

100 del 6.4.1982; 101 del 10. maggio 1982; 106 del
10.5.1982; 107 del 26.3.1982; 109, 110, 111, 117,
118, 119, 120, 137, 138, 147, 148 del 10.5.1982
tutti sul cap. 4658 - Esercizio fin. 1982.

6) Direzione Generale del Contenzioso

a) D.M. 12227 del 20.2.1982 (CR. 26 del 1.4.1982);

" 13689 " 12.2.1982 (CR. 23 " 20.3.1982);

" 13690 " 16.2.1982 (CR. 22 " " ");

tutti sul cap. 6417 - Esercizio fin. 1982.

b) Ruolf: 24 del 22.3.1982; 27 del 17.4.1982; 32 del

1.7.1982 tutti sul cap. 6417 - Esercizio fin. 1982.